

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **5 febbraio** alle ore **15.35** si è riunito, nel Salone del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.20), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede (entra alle ore 15.45), sig.ra Valentina Colozza (entra alle ore 16.00), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani (entra alle ore 15.50); il **direttore di Ragioneria**, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario ai soli fini della verbalizzazione.

E' assente giustificato: il Direttore Amministrativo.

E' assente: dott. Gianluca Viscido.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

Delibera

19/08

Conv. 3/2

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

**ACCORDO QUADRO SIAE-AIE-SLSI-SNS-(UIL-UNSA)/CRUI PER LA
RIPRODUZIONE PER USO PERSONALE DI OPERE DELL'INGEGNO
EFFETTUATE MEDIANTE FOTOCOPIA, XEROCOPIA O SISTEMA
ANALOGO - ADESIONE -**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione.

Il Presidente ricorda che in data 31.12.2004 ha avuto scadenza l'accordo SIAE/CRUI per la regolazione, negli aa.aa. 2001-2002- 200-2003- 2003-2004, del compenso forfetario (di cui all'art. 68-comma 5 della Legge 22.4.1941, n. 633) per la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

L'accordo scaduto determinava in euro 1,29 - 1,81 - 2,07, il rispettivo compenso annuale unitario da moltiplicare al numero degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

Con successivo accordo datato 31.1.2007, nelle more della negoziazione di un nuovo accordo, SIAE e CRUI hanno determinato transattivamente l'ammontare del compenso dovuto per gli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 pari al 50% di quanto dovuto per l'a.a. 2003-2004 ai sensi del precedente accordo definito in data 11.4.2002.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione l'accordo sottoscritto in data 19.7.2007 dalla CRUI (all.).

L'accordo riguarda tutte le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe (e soggette al pagamento del compenso di cui alla Legge 22.4.1941, n. 633) esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università aderenti alla CRUI, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate all'interno delle sedi universitarie per uso personale e nei limiti di legge, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in attuazione di contratti di servizio.


Le suddette riproduzioni sono consentite nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (costituiscono eccezione le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano fuori dei cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato, per le quali non si applica il limite indicato).

La CRUI, che ha sottoscritto l'accordo quadro in rappresentanza delle Università ai sensi dell'art. 181-ter della sopra citata Legge, nel trasmettere il suddetto accordo, ha evidenziato anche che lo stesso "...dovrà di conseguenza essere sottoscritto dai singoli Atenei e la Commissione Biblioteche della CRUI curerà la raccolta delle adesioni.". Con successiva lettera prot. n. 0056311 del 4.12.2007, la CRUI ha precisato che "...la raccolta delle adesioni da parte della CRUI non è sottoposta ad alcuna procedura formale. Pertanto sono considerate valide adesioni, sia la comunicazione di avvenuto pagamento sia anche la semplice dichiarazione di voler aderire all'accordo. Per ciò che concerne il pagamento, ogni ateneo può mettersi direttamente in contatto con la sede SIAE regionale. Si segnala che, per alcune sedi, potranno esserci compensazioni dovute a pagamenti in eccesso o in difetto, effettuati lo scorso anno..".

L' "...accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio; resta ferma la facoltà di disdettare l'accordo allo scadere del biennio, per la prima volta fissato convenzionalmente alla data del 31 dicembre 2009, mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno sei mesi di anticipo" (art. 7).

Il compenso di cui all'art. 68, comma 5 della Legge n. 633/1941 è "...determinato in euro 1,15 per ogni studente iscritto, di cui euro 0,05 destinati al Fondo di cui

COUN. 3/2



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

all'art.8." (Fondo comune CRUI-Autori e Editori, finanziato in pari misura da Atenei ed Autori e Editori, che sarà utilizzato per sostenere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento in materia di diritto d'autore e di reprografia) "...Detto compenso verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

Il compenso di cui sopra verrà erogato dalle Università alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi noti dal MIUR nell'annuale "Indagine sull'Istruzione Universitaria, riferiti al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quelle cui il pagamento si riferisce.." (art. 4).

Con D.D. n. 000919 del 23.10.2007, è stato opportunamente provveduto ad impegnare una somma di € 306.000,00 a carico dell'esercizio 2007 (conto 3.2.4.1 del B.U. "Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti"), a copertura di quanto debba corrispondersi alla S.I.A.E. per l'anno accademico 2006-2007, a suo tempo presunta anche in considerazione della pretesa di una ulteriore somma avanzata dalla SIAE per gli aa.aa. 2004-2005 e 2005-2006.

Il Senato Accademico, nella seduta del 29.1.2008 ha approvato l'adesione all'accordo quadro in argomento ed ha dato mandato agli Uffici di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.

Tutto ciò esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare anche in merito all'impegno della relativa somma occorrente per l'a.a. 2007-2008.

Allegati quali parti integranti:

- Copia accordo quadro SIAE-AIE-SLSI-SNS-(UIL-UNSA)/CRUI sottoscritto il 19.7.2007;
- Lettera CRUI assunta al prot. n. 0055693 del 29/11/2007;
- Lettera CRUI assunta al prot. n. 0056311 del 4.12.2007.

Uw

mg
de

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 19/08**IL CONSIGLIO**

- **Udita la relazione del Presidente;**
- **Vista la Legge 22.4.1941, n. 633 ed in particolare gli artt. 68 e 181-ter;**
- **Vista la lettera CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) assunta al prot. n. 0055693 del 29.11.2007;**
- **Considerato l'accordo quadro SIAE-AIE-SLSI-SNS(UIL-UNSA)/CRUI sottoscritto in data 19.7.2007 per la riproduzione di opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, ai sensi della Legge n. 633/1941;**
- **Vista la lettera CRUI assunta al prot. n. 0056311 del 4.12.2007;**
- **Visto il D.D. n. 000919 del 23.10.2007;**
- **Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 29.1.2008, ha approvato l'adesione al suindicato accordo quadro sottoscritto in data 19.7.2007;**
- **Presenti 20, votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Colozza, Falcone, Senatore e Trapani**

DELIBERA

- **di approvare l'accordo quadro SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)-AIE (Associazione Italiana Editori)-SLSI (Sindacato Libero Scrittori Italiani)-SNS (Sindacato Nazionale Scrittori)-UIL-UNSA (Unione Nazionale Scrittori ed Artisti)/CRUI sottoscritto il 19.7.2007 per la riproduzione di opere dell'ingegno esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università aderenti alla CRUI, effettuata, per uso personale, mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo ai sensi della Legge 22.4.1941, n.633,;**
- **di impegnare la somma di € 180.000,00 sul conto 3.2.4.1. "Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti" del bilancio universitario, E.F. 2008, a copertura di quanto dovrà essere corrisposto alla SIAE per l'anno accademico 2007-2008.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Renato Guarini

..... O M I S S I S

ACCORDO
ai sensi dell'art.181-ter, comma 1, della Legge
22/04/1941, n. 633

TRA

- **Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)**
- **Associazione Italiana Editori (A.I.E.)**
- **Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)**
- **Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)**
- **Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L. - U.N.S.A.)**

Tutti insieme denominati: **"Autori e Editori"**

da una parte

e

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.),

dall'altra








L'una e l'altra insieme denominate: **"le Parti"**

Premettono

- a) I commi 3 e 5 dell'articolo 68 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi Legge d'Autore) consentono, con precise limitazioni, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie, xerocopia o sistema analogo.
- b) Le suddette riproduzioni sono consentite nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità; costituiscono eccezione le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano fuori dei cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato, per le quali non si applica il limite sopra indicato.
- c) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 181-ter Legge d'Autore è previsto che le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse per uso personale, con i mezzi e nei limiti sopra indicati, possano essere effettuate dietro corresponsione di un compenso in forma forfetaria, la cui riscossione è demandata alla SIAE.

Alde *for forat* *vicini beneri* *del*

- d) Al fine di fissare la misura e le modalità di corresponsione di detto compenso forfetario, il citato articolo 181-ter Legge d'Autore prevede la stipulazione di accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria interessate. Tra queste è compresa la CRUI nell'interesse e in rappresentanza delle Università italiane, l'AIE nell'interesse e in rappresentanza degli editori italiani, SLSI, SNS e UIL-UNSA nell'interesse e in rappresentanza degli autori italiani.
- e) Tra le Parti è intercorso un precedente accordo di durata triennale (relativo agli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004) oramai scaduto, la cui esigenza di rinnovo ha fatto emergere perplessità circa la misura e le modalità di corresponsione del compenso.
- f) Nel mese di gennaio 2007 le Parti hanno determinato transattivamente l'ammontare del dovuto per gli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, rinviando ad un successivo accordo la definizione per gli anni futuri.
- g) Le Parti, dopo approfondito esame e superato ogni contrasto, concordano sui nuovi contenuti convenzionali che tengono conto dell'esperienza maturata negli anni precedenti.
- h) Le Parti intendono operare congiuntamente per la corretta e piena attuazione della previsione normativa e del contenuto del presente accordo.
- i) Le Parti prendono atto che una parte significativa dell'attività di riproduzione all'interno delle biblioteche universitarie riguarda testi di autori docenti universitari; questi ultimi, dunque, sono in gran parte i diretti beneficiari dei compensi di cui si tratta. Le Università sono pertanto interessate a che la riscossione e la ripartizione dei compensi avvenga con regolarità, tempestività ed equità; a tal fine, se richieste e se per loro possibile senza aggravio di costi sui propri bilanci e senza disfunzioni organizzative all'interno delle biblioteche, le Università collaboreranno con Autori e Editori, secondo quanto insieme concordato in sede di Comitato di cui al successivo articolo 6.
- j) Le Università infine renderanno ancora più incisiva, all'interno delle proprie sedi, l'informativa che già danno circa le finalità della normativa in materia di diritto d'autore e di reprografia nonché circa i limiti fissati dalla legge. Autori e Editori potranno contribuire a tali attività, se del caso anche fornendo




  2  

proprie risorse e servizi, secondo modalità concordate in sede di Comitato di cui all'articolo 6.

Tutto ciò premesso, le Parti

Concordano

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Il presente accordo ha natura di accordo quadro. La CRUI si farà promotrice di un'azione di sensibilizzazione presso le università aderenti in ordine alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto, raccogliendone le successive adesioni.

Articolo 3



Il presente accordo riguarda e comprende tutte le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate "per le stampe" (e soggette al pagamento del compenso di cui in premessa) esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università aderenti alla CRUI, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate all'interno delle sedi universitarie per uso personale e nei limiti di legge, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in attuazione di contratti di servizio.

Articolo 4

Il compenso di cui all'articolo 68, comma 5, della Legge d'Autore è determinato in euro 1,15 per ogni studente iscritto, di cui euro 0,05 destinati al Fondo di cui all'art. 8. Detto compenso verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

Il compenso di cui sopra verrà erogato dalle Università alla SIAE entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi noti dal MIUR nell'annuale "Indagine sull'Istruzione Universitaria", riferiti al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il pagamento si riferisce (ad esempio, per il pagamento del compenso relativo all'anno accademico 2006-2007 si utilizzeranno i dati rilevati dal MIUR per l'anno accademico 2005-2006).

La corresponsione del compenso dovuto per il corrente anno accademico avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo.



Articolo 5

Le Università adotteranno specifiche iniziative nei confronti di soggetti terzi eventualmente incaricati dell'attività di reprografia, richiamando nei contratti i limiti e i vincoli di legge e impegnando i terzi al loro rispetto. In tali casi, fermo restando l'impegno delle Università a tale espresso richiamo nei contratti con i terzi, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alle Università da Autori e Editori (vale a dire dalla SIAE nonché dagli autori e dagli editori, sotto qualsiasi sigla rappresentati) per eventuali violazioni commesse da terzi all'interno delle loro sedi.

Le Parti convengono in proposito, per tutta la durata del presente accordo, di non dare corso a vertenze giudiziali nei confronti dell'altra parte, senza avere prima cercato di risolvere gli eventuali problemi in sede di Comitato di cui al successivo articolo 6. Per questo aspetto la parte CRUI comprende tutte le Università ad essa aderenti.


Articolo 6

Entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo verrà costituito tra le Parti un Comitato tecnico paritetico, composto da 5 rappresentanti della CRUI e dai 5 firmatari del presente accordo in rappresentanza di Autori ed Editori, con il compito di:

- a) mettere a punto il Regolamento di funzionamento del Fondo di cui all'art. 8.
- b) definire le iniziative di cui al precedente articolo 5, individuandone le modalità attuative e curandone il monitoraggio;
- c) monitorare in maniera costante e sistematica l'attuazione del presente accordo;
- d) formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare l'attività di reprografia all'interno delle università, in particolare in materia di informazione su opportunità e limiti di legge e prevenzione delle violazioni, anche mediante l'adozione di protocolli nei rapporti con soggetti terzi;
- e) definire ogni altra modalità di collaborazione tra le parti, anche al fine della ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori;
- f) esaminare e risolvere eventuali problemi interpretativi che dovessero insorgere in fase di attuazione del presente accordo ed ogni altro eventuale contrasto tra le parti.

Articolo 7

Il presente accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio; resta ferma la facoltà di disdettare l'accordo allo scadere del biennio, per la prima volta fissato




convenzionalmente alla data del 31 dicembre 2009, mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno sei mesi di anticipo.


Articolo 8

Le Parti, per dare attuazione concreta alle previsioni di cui alle lettere "i" e "j" delle premesse, costituiscono un Fondo comune (CRUI - "Autori e Editori") finanziato con lo specifico importo di cui all'art. 4 per quanto riguarda gli Atenei e da importo di pari misura a carico di "Autori ed Editori".


Il Fondo sarà utilizzato per sostenere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento in materia di diritto d'autore e di reprografia.

Roma, 19 luglio 2007



Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.)
(Prof. Avv. Giorgio Assumma)


Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (C.R.U.I.)
(Prof. Vincenzo Milanese)


Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.)
(Dr. Angelo Della Valle)




Associazione Italiana Editori
(A.I.E.)
(Dr. Federico Motta)




Sindacato Libero Scrittori Italiani
(S.L.S.I.)
(Prof. Francesco Mercadante)



Sindacato Nazionale Scrittori
(S.N.S.)
(Dr. Alessandro Occhipinti)



Unione Nazionale Scrittori
e Artisti (U.N.S.A. - U.N.S.A.)
(Prof. Natale Antonio Rossi)





ferri

Handwritten notes:
Rip. VI
Rip. VI
mi
all
e la
20.11.07
CRUI
Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Giunta

Roma, 22 novembre 2007
Prot. 1183/gl

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
ENTRATA
prot. n. 0055693
del 29/11/2007
classif. III/12

A tutti i Rettori
e, p.c. Ai Delegati rettorali per le Biblioteche
Loro Sedi

III/12

Caro Collega,

come forse ricorderai, in data 19 luglio 2007, è stato sottoscritto tra SIAE, AIE, SLSI, SNS, UIL-UNSA, da una parte, e CRUI, dall'altra, l'accordo che disciplina lo svolgimento dell'attività di fotocopiatura di testi presenti nelle biblioteche universitarie.

L'accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (la durata è fissata convenzionalmente al 31 dicembre 2009), ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio.

Molteplici le novità positive da segnalare.

1. Il compenso da corrispondere alla SIAE ai sensi di legge è determinato in euro 1,10, al quale va aggiunto un ulteriore contributo di 0,05 euro da versare ad un Fondo comune, la cui istituzione è prevista nell'accordo stipulato, come previsto al successivo punto 3: per un totale a carico delle Università di 1,15 euro per ogni studente iscritto. Detto compenso verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Di conseguenza non sarà più necessaria una rinegoziazione periodica dell'accordo, sempre che non ci siano fatti nuovi che impongano la disdetta dell'accordo stesso.
2. L'accordo è comprensivo di tutte le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche delle nostre Università, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in attuazione di contratti di servizio. Ciò significa che l'accordo è comprensivo anche delle riproduzioni effettuate, all'interno delle sedi universitarie, da eventuali aziende operanti in outsourcing. Valgono evidentemente le prescrizioni di legge: l'uso personale delle riproduzioni e il limite del 15% di ciascun volume o periodico, fatta eccezione per le opere rare o fuori catalogo.

PERVENUTA
13 DIC. 2007
SEGRETARIA RIP. AA.PP.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

3. E' prevista la costituzione di un Fondo comune (CRUI - "Autori e Editori"), finanziato in parti uguali da Università e Autori e Editori, con un importo pari a 0,10 euro per ogni studente iscritto (0,05 a carico delle Università). Il Fondo sarà utilizzato per sostenere iniziative di informazione, formazione, e aggiornamento in materia di diritto d'autore e di reprografia.
4. È prevista la costituzione di un Comitato tecnico paritetico che definisca la disciplina di funzionamento del Fondo comune e che "accompagni" la gestione dell'accordo in ogni suo aspetto. Molto importante in proposito è la previsione che per tutta la durata dell'accordo le parti (CRUI, Università, SIAE, Autori e Editori) si sono impegnate a non dare corso a vertenze giudiziali nei confronti dell'altra parte, senza avere prima cercato di risolvere gli eventuali problemi in sede di Comitato tecnico paritetico.
5. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alle Università da Autori e Editori (vale a dire dalla SIAE nonché dagli autori e dagli editori, sotto qualsiasi sigla rappresentati) per eventuali violazioni commesse da terzi all'interno delle loro sedi: con l'impegno peraltro degli Atenei a richiamare nei contratti di servizio i limiti e i vincoli di legge e impegnando i terzi al loro rispetto.

L'accordo di cui sopra richiede una serie di adempimenti a carico delle Università.

- Il compenso di cui sopra (1,15 € per ogni studente iscritto) dovrà essere erogato alla SIAE entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi noti dal MIUR nell'annuale "Indagine sull'Istruzione Universitaria", referiti al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il pagamento si riferisce (ad esempio, per il pagamento del compenso relativo all'anno accademico 2006-2007 si utilizzeranno i dati rilevati dal MIUR per l'anno accademico 2005-2006).
- Per il corrente anno accademico era previsto che il pagamento avvenisse entro 60 giorni dalla stipula dell'accordo. A causa dei tempi tecnici di avvio, conseguenti anche al periodo estivo, c'è da ritenere che molti Atenei non abbiano ancora effettuato il pagamento; sembra ora doveroso consigliare di accelerare le procedure di pagamento.
- Considerato che il contributo fissato nell'accordo comprende anche le riproduzioni effettuate dalle società di servizi, è previsto che le Università adottino specifiche iniziative nei confronti di soggetti terzi eventualmente incaricati dell'attività di reprografia, richiamando nei contratti, come sopra detto, i limiti e i vincoli di legge e impegnando i terzi al loro rispetto. È di conseguenza necessario che il sistema degli Atenei metta a punto da subito una bozza di contratto-tipo di servizi che preveda espressamente tali richiami di legge, al fine di dare effettiva sostanza all'esenzione di responsabilità. Così come è necessario mettere a punto anche una sorta di protocollo-tipo dei rapporti tra gli Atenei e le società di servizio per la gestione dei contratti. L'accordo prevede fra l'altro che le parti (sistema universitario e sistema degli autori e editori) formulino proposte e suggerimenti diretti a migliorare l'attività di reprografia all'interno delle Università, in particolare in materia di informazione su opportunità e limiti di legge e prevenzione delle violazioni, anche mediante l'adozione di protocolli nei rapporti con soggetti terzi. Per questi aspetti la Commissione Biblioteche della CRUI proporrà forme di contratto-tipo e/o di protocolli per i rapporti con i soggetti terzi.
- Le Università dovranno in ogni caso prestare la dovuta attenzione a che venga data concreta attuazione alle previsioni di legge in materia di reprografia, richiamando alle proprie responsabilità gli operatori di tale attività.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

- In sede di Comitato paritetico dovranno fra l'altro essere definite le iniziative da avviare mediante l'utilizzo del Fondo comune: per questo aspetto gli Atenei potranno far pervenire alla Commissione biblioteche della CRUI (all'att.ne della dott.ssa Donatella Marsiglia marsiglia@fondazionecrui.it) eventuali proposte e suggerimenti.

L'accordo ha natura di accordo quadro: dovrà di conseguenza essere sottoscritto dai singoli Atenei e la Commissione Biblioteche della CRUI curerà la raccolta delle adesioni.

In proposito sembra opportuno sottolineare come i contenuti del nuovo accordo siano molto attenti alle esigenze delle Università non soltanto in termini economici ma anche per quanto riguarda le ipotesi di outsourcing e le connesse responsabilità; e ricordare altresì come la legge non preveda, per le biblioteche pubbliche, la possibilità di accordi individuali ma demandi invece la definizione del previsto compenso alla stipulazione di accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria interessate, nel nostro caso la CRUI attraverso la sua Commissione Biblioteche.

Mandiamo con l'occasione l'accordo definito tra CRUI e SIAE e, per semplice informazione, una lettera circolare che SIAE ha inviato alle proprie strutture territoriali ed a CRUI per conoscenza: tale lettera è rivolta soltanto alle strutture SIAE e non comporta alcun particolare onere per le Università.

Con i migliori saluti.

Vincenzo Milanesi



"Segreteria Crui"
 <segreteria@crui.it>
 30/11/2007 11.31

Dip. II
 Per
 CC
 CCR
 Oggetto

44 V. R 88 + Rj VI
 ↑

Segreteria tecnica rettore/Rettore-Seg/Rettore/Amministrazione/Ateneo/Uniroma 1/it
 Trattativa CRUI-SIAE

Set 1

Ai Rettori
Ai delegati rettorali per le biblioteche universitarie

In relazione alla nota CRUI del 22 novembre (Prot. 1183gl) relativa alla trattativa CRUI-SIAE e alle richieste di chiarimenti da parte di alcune università, si precisa che la raccolta delle adesioni da parte della CRUI non è sottoposta ad alcuna procedura formale. Pertanto saranno considerate valide adesioni, sia la comunicazione di avvenuto pagamento sia anche la semplice dichiarazione di voler aderire all'accordo. Per ciò che concerne il pagamento, ogni ateneo può mettersi direttamente in contatto con la sede SIAE regionale. Si segnala che, per alcune sedi, potranno esserci compensazioni dovute a pagamenti in eccesso o in difetto, effettuati lo scorso anno.

Infine, si segnala che sul sito del MIUR sono stati pubblicati i dati relativi agli iscritti 2006/07, ma che, ai fini dell'accordo (art.4) si deve far riferimento alla rilevazione relativa all'a.a. 2005/06.

Cortesi saluti.
 La Segreteria CRUI

M/12

Università degli Studi di Roma
 "LA SAPIENZA"
 Amministrazione Centrale
 ENTRATA
 prot. n. 0056311
 del 04/12/2007
 classif. III/12

SPN

etc

